

Regolamento di Formazione Tributaria Permanente

degli iscritti all'Associazione Nazionale Consulenti Tributarî – A.N.CO.T.

in vigore dal 1° gennaio 2013

ART. 1

Formazione tributaria permanente

I Consulenti Tributarî iscritti all'ANCOT hanno il dovere e l'obbligo di mantenere e migliorare la propria competenza professionale attraverso la formazione professionale continua, che è attività volta ad assicurare e garantire le aspettative degli utenti e delle Amministrazioni pubbliche, in ottemperanza anche alle disposizioni previste dalla Legge 4/2013.

Formazione ed aggiornamento professionale sono gli strumenti che permettono di creare valore e acquisire competitività sul mercato.

A tal fine, essi devono partecipare al percorso formativo, in base alle linee guida individuate dal Consiglio Nazionale, che consenta loro di mantenere e perfezionare le proprie conoscenze tecniche e professionali.

Tale percorso formativo integra e completa lo studio e l'approfondimento individuale del Consulente Tributario.

ART. 2

Obbligo della formazione tributaria permanente

La formazione tributaria permanente è obbligo statutario e deontologico per il Consulente Tributario iscritto all'A.N.CO.T.

Ogni associato ha la possibilità di scegliere, in relazione alle proprie esigenze professionali, gli eventi che compongono il programma formativo sottoposto ad approvazione del Consiglio Nazionale, al quale deve partecipare ai fini dell'assolvimento dell'obbligo previsto.

ART. 3

Attività di formazione tributaria permanente

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, costituiscono attività di formazione tributaria permanente i seguenti eventi:

- a) la partecipazione a corsi, anche mediante modalità di formazione a distanza con videoconferenze, seminari, convegni, o altre iniziative formative promosse o organizzate dal Consiglio Nazionale, dalle Sedi Provinciali, dalle Università, Ordini, Collegi, Associazioni Professionali operanti nel settore tributario e fiscale, o da soggetti privati e pubblici da queste indicati;
- b) l'intervento e la partecipazione alle iniziative di cui sopra in qualità di relatore; la redazione e la pubblicazione di libri, articoli specializzati, note, relativi ad argomenti professionali;
- c) l'insegnamento nelle materie economico-aziendali e giuridiche;
- d) le risposte a quesiti per organismi e centri studi purché inerenti le materie economico-aziendali e giuridiche;

e) le altre attività che saranno definite dal Consiglio Nazionale.

Tutti gli eventi formativi devono avere ad oggetto le materie inerenti l'attività professionale del Consulente Tributario, nonché la trattazione di tematiche prettamente connesse alla figura del Tributarista, con riferimento alle disposizioni previste dalla Legge 4/2013.

ART. 4

Compiti del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale promuove e indirizza lo svolgimento dell'attività obbligatoria di formazione tributaria permanente, per migliorare la competenza professionale degli associati attraverso un programma che tenga conto delle diverse attività svolte nelle varie aree territoriali, sviluppando così un patrimonio di conoscenze dirette alla costruzione di adeguati percorsi formativi, adatti a fornire una pronta risposta a specifiche richieste di aggiornamento.

In particolare il Consiglio Nazionale:

- definisce e approva le linee guida del programma formativo complessivo anche su proposta della Fondazione Centro Studi e Formazione;
- assiste le Sedi Provinciali nell'attuazione del programma di formazione obbligatoria ed esercita le proprie attribuzioni di vigilanza;
- concorda con le Università regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari.

ART. 5

Compiti delle sedi provinciali

E' compito specifico delle Sedi Provinciali dare attuazione alle attività di formazione tributaria permanente e vigilare sull'effettivo svolgimento da parte degli iscritti.

In particolare le Sedi Provinciali:

- promuovono e favoriscono, operando anche di concerto con altre sedi provinciali, adeguate offerte di eventi formativi che saranno concordati col Consiglio Nazionale;
- vigilano sull'effettivo svolgimento della formazione tributaria permanente da parte degli associati, nei modi previsti dal presente regolamento;
- sono tenute a concordare preventivamente gli eventi da loro organizzati con il Consiglio Nazionale, che provvederà a pubblicizzarli sulla stampa dell'Associazione e sul sito Internet al fine di favorire la partecipazione di tutti i Consulenti Tributaristi anche di altre Sedi Provinciali.

ART. 6

Periodo formativo e crediti professionali

Ai fini del presente regolamento il periodo formativo ha durata annuale e rappresenta il riferimento temporale per tutti i Consulenti Tributaristi iscritti all'A.N.CO.T. Il primo periodo formativo decorre dall'1 gennaio 2013 e termina il 31 dicembre 2013.

Il credito formativo professionale è l'unità di misura per la valutazione dell'impegno necessario per l'assolvimento dell'obbligo di formazione tributaria permanente. In riferimento alle attività di formazione esplicitate alla lettera a) dell'art. 3 del presente regolamento, ogni ora di formazione equivale ad un credito formativo, fatta eccezione per l'attività formativa svolta nell'ambito dei Convegni Nazionali alla quale vengono riconosciuti 1,5 crediti per ogni ora, con un massimo di 10 crediti;

- per le attività di cui alle lettere b) c) e d) del suddetto articolo, la valutazione dei crediti formativi è delegata alla Commissione Formazione.

ART. 7

Assolvimento obbligo di formazione tributaria permanente

Il Consulente Tributario iscritto all'A.N.CO.T., al fine dell'assolvimento dell'obbligo di formazione tributaria permanente e anche al fine dell'ottenimento dell'Attestazione di Qualità prevista dalla Legge 4/2013, di cui al successivo art. 8), deve:

- dedicare almeno 32 ore nel corso dell'anno solare alle attività di formazione previste dall'art.3 del presente regolamento, delle quali almeno 2 ore dovranno essere dedicate a eventi concernenti tematiche inerenti la deontologia professionale ed il Codice del Consumo;
- documentare entro il 31 marzo dell'anno successivo, alla Commissione Formazione, l'attività di formazione effettivamente svolta nell'anno precedente, nel caso non già comprovata direttamente dagli Enti Formatori all'Associazione.

Ai fini del calcolo dei crediti formativi maturati, si definisce che:

- lo spirito associativo tende a salvaguardare la partecipazione ad eventi formativi in aula. Tuttavia è previsto il riconoscimento di un massimo di
- **16 crediti formativi annuali** per attività di formazione a distanza, qualora tale formazione avvenga avvalendosi di tecnologie dotate di sistemi di identificazione biometrica;
- **32 crediti formativi annuali, qualora l'associato risieda a più di 100 chilometri dal luogo in cui viene svolta la formazione in aula, a cura dell'Associazione o della Fondazione Dino Agostini e rispetti il calendario delle lezioni in e-learning appositamente predisposto dalla Fondazione Dino Agostini;**
- in nessun caso è possibile riportare nel computo dei crediti per l'assolvimento dell'obbligo formativo di qualsiasi anno solare, i crediti maturati negli anni precedenti;
- per i nuovi iscritti all'Associazione, l'obbligo formativo annuale decorre dalla data di iscrizione ed il conteggio dei crediti formativi dovrà essere ragguagliato all'anno di formazione in vigore a quella data. Tale previsione non è applicabile nel caso di cancellazione e successiva reinscrizione;
- nel caso in cui l'associato svolga la propria attività di formazione avvalendosi di Enti pubblici o privati, non inseriti nel Registro Nazionale dei Formatori, deve tempestivamente invitare l'ente a presentare specifica domanda di accreditamento alla Commissione Formazione. La Commissione Formazione, attraverso il processo di accreditamento, accerta che l'offerta formativa avvenga tra soggetti preselezionati e dotati di sufficiente affidabilità, evitando i rischi connessi alla proliferazione di organismi che intervengono in modo sporadico nella formazione, senza possedere le adeguate risorse umane e strumentali e le necessarie competenze.

ART. 8 Dichiarazione di formazione tributaria assoluta

Il Consulente Tributario iscritto all'ANCOT, che abbia completato il percorso formativo, riceverà la dichiarazione di formazione tributaria assoluta che sarà indispensabile anche ai fini del rilascio dell' Attestazione di Qualità prevista dalla Legge 4/2013.

ART. 9 Esenzioni

Il Consulente Tributario iscritto all'A.N.CO.T. può essere esentato dallo svolgimento di attività di formazione professionale nei seguenti casi:

- a) maternità, per un anno;
- b) servizio civile volontario, malattia grave, infortunio, assenza dall'Italia determinanti l'interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi;
- c) altri casi di documentato impedimento derivanti da cause di forza maggiore.

La richiesta di esonero dovrà essere presentata alla Commissione Formazione entro 90 giorni dal verificarsi la condizione di esenzione.

In riferimento alla causa di esclusione di cui alla lettera c) del presente articolo, la Commissione Formazione si riserva il diritto di esaminare le singole richieste e di esprimersi a suo insindacabile giudizio.

ART. 10 Sanzioni disciplinari

Il Consulente Tributario iscritto all'A.N.CO.T. che non ottemperi all'obbligo della formazione tributaria permanente, con le modalità di cui al presente regolamento, non potrà ricevere l'Attestazione di Qualità di cui art. 8 del regolamento medesimo e sarà assoggettato alle sanzioni disciplinari previste dagli artt. 36 e 37 dello Statuto

.....

Regolamento ratificato dall'assemblea nazionale in data 01.10.2015